



Ministero dell'Istruzione
I.C. "F.P. MICHETTI"

www.icmichettifrancavilla.edu.it
VIALE G. D'ANNUNZIO 56B - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Tel.: 0854912097 - C. F.80001180696
Mail: chic82700q@istruzione.it - P.E.C.: chic82700q@pec.istruzione.it



I.C. "F.P. MICHETTI"-FRANCAVILLA AL MARE
Prot. 0006924 del 03/10/2023
II-1 (Uscita)

A tutti i genitori
All'Albo e sito Web d'Istituto
LORO SEDI

OGGETTO: indizione elezioni SUPPLETIVE Consiglio di Istituto - triennio 2021/22 – 2022/23 - 2023/24
- n. 2 GENITORI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I^a - Titolo I^a, concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA;
VISTA l'O.M. n. 215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n. 293 del 24.06.1996, e n. 277 del 17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del CONSIGLIO di ISTITUTO;
VISTA l'O.M. n. 267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali;
VISTA la C.M. n. 364 prot. n. 3591 del 24.07.1996;
VISTA la circolare del MIM prot. n. 297905 dell'11/09/2023, concernente le Elezioni degli Organi Collegiali;
VISTA la nota USR prot. n. 16579 del 12/09/2023;
CONSIDERATO che per il rinnovo delle elezioni di cui all'oggetto due genitori risultano decaduti dalla carica di rappresentante essendo i propri figli non più frequentanti questa istituzione scolastica e la lista GENITORI non prevede altri candidati da surrogare;

INDICE

a norma dell'art.2 dell'O.M. n.215 del 15.07.1991, per i giorni:

- DOMENICA 19.11.2023 dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
- LUNEDÌ 20.11.2023 dalle ore 8.00 alle ore 13.30;

LE ELEZIONI

SUPPLETIVE per il Consiglio di Istituto per n. 2 GENITORI che si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di I° grado.

Il seggio elettorale sarà composto da 2 membri di cui uno funge da Presidente e l'altro da segretario.

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

Le **ELEZIONI** avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI contrapposte senza distinzione di ordine di scuola.

L' ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l'elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto precisato nella lettera c) del presente decreto.

I genitori che hanno figli iscritti in classi/sezioni diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o dell'infanzia dello stesso istituto, votano una sola volta, presso il seggio della scuola del figlio minore (O.M. n. 215/91 art. 27 comma 8).

Le **LISTE dei CANDIDATI**, senza distinzione di ordine di scuola, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 09.00 del giorno 30/10/2023 alle ore 12.00 del giorno 04/11/2023 (art. 32 dell'O.M. n. 215 del 15/07/91).

Ciascuna lista COMPONENTE GENITORI deve essere presentata da almeno 20 presentatori. I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le liste e possono presentare una sola lista.

I CANDIDATI debbono essere elencati con l'indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I CANDIDATI, inoltre, debbono, nell'ordine, essere segnati da numeri arabi progressivi [esempio: 1) ROSSI Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc.].

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^a, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sottoindicato NUMERO di CANDIDATI:

- Componente GENITORI n. 4 candidati su 2 da eleggere

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato.

Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

VOTI ESPRIMIBILI

- Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.

Le LISTE debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.

Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico, dal Direttore SS.GG.AA. o dal Sindaco.

L'AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste stesse. Nel certificato predetto debbono essere indicati Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita (solo per i candidati), nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Propaganda Elettorale

L'illustrazione dei programmi potrà avvenire a cura dei presentatori di lista e dei candidati dal 18° (dal 1° novembre 2023) giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (al 17 novembre 2023). È consentita la distribuzione di materiale propagandistico, previa visione del Dirigente scolastico.

Allestimento del seggio elettorale:

I genitori degli alunni di tutti gli ordini di scuola voteranno c/o il plesso della Scuola Secondaria di I° grado "F.P. Michetti" (seggio prospiciente all'ingresso).

Il seggio elettorale sarà composto da un Presidente e da uno scrutatore che fungerà da Segretario, scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n. 297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.

ADEMPIMENTI

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale.
2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
7. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.
9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.
10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
11. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
13. Richieste per le riunioni: non oltre il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e possono essere effettuate in orario extrascolastico. I candidati possono illustrare i programmi.
14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
15. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
18. Prima convocazione del Consiglio di Istituto: non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela BIANCO